

La dimensione attuale della separazione dei poteri in materia penale: una introduzione

*La perspectiva actual de la división de poderes
en asuntos penales: una introducción*

*The current aspect of the Separation of Powers
in Criminal Matters: an Introduction*

ANTONIO GULLO* E FRANCESCO MAZZACUVA**

*Professore ordinario di Diritto penale
presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma
agullo@luiss.it

** Dottore di ricerca in Diritto penale
presso l'Università di Parma
francesco.mazzacuva@giustizia.it

SOMMARIO

1. Premessa e inquadramento del tema. — 2. I contributi. — 3. Un breve schizzo sui futuri scenari.

1.

Premessa e inquadramento del tema.

Affrontare oggi il tema della “dimensione attuale della separazione dei poteri” — e, in particolare, esaminarlo dall’angolo visuale del penalista — significa dover fare i conti con una molteplicità di questioni.

La sterminata letteratura in argomento — che non a caso ha registrato un notevole sviluppo proprio negli ultimi anni — ne è chiara testimonianza¹.

Queste brevi note introduttive non consentono neppure di sfiorare il nucleo dei diversi aspetti problematici; tenteremo dunque di dare un affresco di taluni profili, funzionale alla successiva presentazione dei contributi discussi nell’incontro bolognese nel quadro di una fruttuosa collaborazione tra questa Rivista e il Gruppo italiano dell’Associazione internazionale di diritto penale, avviata già da alcuni anni.

Volendo tracciare una prima linea di demarcazione, è possibile distinguere i nodi relativi allo stato di salute della legge come atto-fonte, da quelli attinenti alla dimensione dinamico interpretativa, e dunque alla sua applicazione².

Sul primo fronte si staglia il potere legislativo tradizionale depositario del ruolo di produttore di norme penali, in virtù anzitutto della sua capacità di farsi interprete della volontà popolare.

La democraticità del percorso legislativo parlamentare è il pilastro su cui si fonda la riserva di legge in materia penale³.

Sappiamo bene tuttavia come questa asserita democraticità esista più sulla carta che nel concreto svilupparsi dell’*iter* di formazione delle leggi⁴, e ciò per fattori endogeni ed esogeni⁵.

¹ Non è qui possibile ricostruire la letteratura in materia. Ci limitiamo a richiamare i volumi di recente dedicati al tema da cui è possibile trarre ulteriori indicazioni bibliografiche: PALIERO *et al.* (2016); CADOPPI (2017); PELIZZONE (2017); AMALFITANO (2018).

² Seguiamo qui la partizione adottata da PALAZZO (1993), pp. 339 ss.

³ V. FIANDACA (2007), pp. 1250 ss.

⁴ V., con specifico riferimento alla spesso ricorrente accusa di carenza di democraticità delle fonti europee, GRANDI (2010), pp. 23 ss. Sul punto v., con accenti anche diversi, i contributi pubblicati in *Criminalia* 2011, pp. 79 ss.

⁵ Il richiamo a cause endogene ed esogene nella analisi della crisi della riserva di legge è frequente in dottrina: v. più di recente l’utilizzo della partizione fatto da AMARELLI (2014), pp. 403 ss. Per un suo primo utilizzo v. GRANDI (2010), pp. 22 ss. e 48 ss. Richiama la distinzione anche FIANDACA (2011), p. 86.

Una attenta analisi dei lavori parlamentari, nel corso delle più recenti legislature, restituisce un panorama non certo rassicurante. L'uso tutt'altro che 'in casi eccezionali di necessità e urgenza' del decreto legge e il suo frequente utilizzo in campo penale⁶, nonché il costante ricorso a leggi delega in settori delicati dimostra come la centralità del Parlamento risulti spesso poco più che un feticcio.

E se anche si guardasse ai casi — che pure esistono — di riforme rilevanti, anche recentissime, nel settore penale licenziate dal Parlamento, si registrerebbe un uso — talora inevitabile — dei maxi emendamenti 'blindati' dal voto di fiducia. Tutto ciò peraltro non significa che un controllo e un effettivo apporto parlamentare non vi siano stati, ma che essi si attuano non in seno all'Assemblea bensì all'interno delle competenti Commissioni (in primo luogo giustizia e affari costituzionali).

Tra i fattori esogeni, nella prospettiva qui in esame, va naturalmente menzionata per prima la posizione oggi occupata dalle Istituzioni internazionali ed eurounitarie.

Già da tempo si era evidenziato come, attraverso lo strumento delle convenzioni, transitasse nel nostro ordinamento un nutrito corredo di obblighi di penalizzazione in ambiti centrali della vita del sistema penale domestico⁷.

Ancor più penetrante risulta il ruolo conquistato sul tema dall'Unione europea: pur non potendosi parlare di una competenza penale diretta dell'Unione⁸, è davanti agli occhi di tutti come oggi si siano poste, faticosamente, le basi per una politica criminale europea. È nel contesto dell'Unione che maturano significative scelte sul se e sul quando punire ed è lì che gli Stati membri dovrebbero essere in grado di far sentire la loro voce⁹.

Sul secondo versante, quello dell'applicazione della legge, si assiste, se possibile, a una ancora maggiore complessità della trama.

Partiamo da un assunto che ci pare imporsi negli anni. La legge penale esce dal Parlamento sempre meno come un prodotto finito. E ciò risponde a diverse ragioni.

Vi sono anzitutto casi in cui, per motivi squisitamente di opportunità politica, è lo stesso legislatore a preferire che sia il giudice a sbrogliare la matassa o comunque a compiere scelte discrezionali 'sensibili'. È troppo nota la vicenda delle nuove false comunicazioni sociali per indugiare oltre sul punto¹⁰, quanto al primo aspetto; in relazione al secondo punto, pare sufficiente menzionare l'istituto della particolare tenuità del fatto *ex art. 131 bis c.p.*, costruito con connotati esangui dal legislatore e tale da esigere di fatto da parte del giudice un lavoro di 'completamento' dei contorni della causa di non punibilità¹¹.

Vi sono poi casi in cui un'opera sempre di 'completamento', ma in questo caso del precetto, è, per certi versi, inevitabile per la tecnicità dell'incriminazione. Così accade ad esempio negli abusi di mercato, su cui sofferma uno dei contributi¹², in cui il ruolo delle autorità di controllo nazionali e sovranazionali, nella misura in cui esse elaborano il catalogo delle prassi di mercato ammesse, è decisivo nella demarcazione dell'area del penale rilevante. Ma anche qui può tornare il giudice a essere protagonista riguardo ai profili della fattispecie che il legislatore abbia volutamente costruito a maglie larghe — l'estremo degli altri artifici nel delitto di manipolazione del mercato che non può non vedere, attesa la sua natura di clausola di analogia espressa, una posizione di preminenza dell'interprete.

Secondo cadenze simili si prospetta la situazione allorché il legislatore delinea con tratti poco nitidi un meccanismo esimente o comunque demandi al giudice ancora una volta valutazioni in termini di opportunità di irrogazione della pena.

In relazione al primo aspetto possiamo menzionare la vicenda dei modelli organizzativi nel sistema della responsabilità degli enti, la valutazione della cui idoneità — oltre che effettiva attuazione — è rimessa al giudice sulla base di una cornice normativa di riferimento quanto mai 'debole'.

Quanto al secondo profilo vengono in rilievo — e qui un contributo si sofferma sulla recente esperienza francese della *Convention judiciaire d'intérêt public* introdotta alla *Loi Sapin*

2.

⁶ Pare sufficiente citare la lunga lista di decreti sicurezza adottati dal Governo negli ultimi anni.

⁷ V. le osservazioni di PALAZZO (2005), p. 97.

⁸ Per il dibattito relativo all'indomani del Trattato di Lisbona al § 86 TFUE si rinvia a GRANDI (2010), pp. 122 ss.

⁹ Su questo aspetto, e soprattutto per un rinvio alla estesa bibliografia in materia che non è in questa sede possibile menzionare, sia consentito richiamarsi al nostro contributo, GULLO (2016).

¹⁰ V., per tutti, PALAZZO (2017), p. 65, che parla al riguardo di «*esempio plateale di una incondizionata rinuncia all'esercizio dell'ars legiferandi*».

¹¹ Per un commento alla disposizione v. AMARELLI (2017), pp. 557 ss.; BARTOLI (2015), pp. 659 ss.; volendo GULLO (2015), pp. 36 ss.

¹² V. *infra* § 2.

II¹³ — le ipotesi in cui, sulla falsariga della particolare tenuità del fatto, si affida al giudice lo scioglimento di un bilanciamento lasciato ‘aperto’ dal legislatore.

Da ultimo, ma non certo per importanza, si sono ‘scaricate’ sul terreno dell’interpretazione e applicazione della legge le comprensibili difficoltà e tensioni originarie dal progressivo affermarsi di un sistema multilivello di tutela dei diritti fondamentali¹⁴; sistema che in ragione del linguaggio proprio delle Corti sovranazionali — in primo luogo la Corte di Strasburgo — ha imposto ai giudici anzitutto, ma ovviamente anche alla dottrina, di confrontarsi con un diverso ‘modello’ di riserva di legge, che fa della prevedibilità uno dei tratti di fondo, richiedendo così all’operatore del diritto di non guardare al solo dato formale e consolidando così la saldatura, sotto questo angolo di osservazione, tra legalità e colpevolezza (approccio peraltro non sconosciuto neppure al nostro ordinamento se solo si pensi alle fondamentali pagine sul punto della sentenza della Corte costituzionale del 1988 sull’art. 5 c.p.)¹⁵.

I contributi.

I contributi che seguono si propongono di gettare luce su diversi profili sopra cursoriamente richiamati e costituiscono, come anticipato, gli atti del Convegno organizzato dall’*Association Internationale de Droit Pénal* – Gruppo italiano, Sezione giovani penalisti, presso l’Università di Bologna il 19 gennaio 2018, dal titolo “La dimensione attuale della separazione tra i poteri in materia penale”.

Si è appena sopra ricordata la rinnovata centralità nel dibattito penalistico del tema alla luce della pluralità di fattori menzionati, quali l’apertura del diritto penale alle fonti sovranazionali che si è registrata negli ultimi anni, la progressiva diversificazione dei centri di produzione normativa e la tensione, sempre più avvertita nell’attuale stagione politica, tra il principio democratico e le *forme* e i *limiti* cui l’art. 1 della Costituzione subordina l’esercizio della sovranità popolare.

Si tratta, peraltro, di cause per molti versi collegate, se solo si considera che il conflitto latente con il principio democratico è uno dei profili più discussi della teoria dei diritti fondamentali, in particolare dopo l’affermazione con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo di un sistema giurisdizionale che consente la condanna degli Stati per le violazioni commesse nei confronti dei propri cittadini anche se derivanti da leggi adottate conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Si comprende, allora, come nel suo contributo Nicola Recchia¹⁶ richiami la scienza giuridica ad una missione politica e culturale rappresentata dalla rivendicazione del valore delle scelte di garanzia delle Corti dei diritti (nazionali e sovranazionali), a fronte del rischio evidente che, altrimenti, la loro funzione essenziale possa essere travolta dai meccanismi politici di formazione della volontà popolare.

È chiaro, peraltro, che il successo di tale operazione dipende anche dalla capacità dei giudici nazionali – ed in particolare delle Corti costituzionali – di dialogare con le Corti europee, confrontandosi apertamente con il problema del bilanciamento tra i vari principi nella consapevolezza della loro appartenenza ad una medesima tradizione giuridica. In proposito, osserva Francesco Mazzacuva¹⁷ come troppo spesso negli ultimi anni la Corte costituzionale abbia tradito una visione *dualistica* tra fonti sovranazionali e cc.dd. controlimiti, la quale ha finito per ostacolare la costruzione di un sistema integrato di tutela dei diritti fondamentali.

Tale atteggiamento della Consulta, peraltro, finisce inevitabilmente per favorire un eccessivo protagonismo dei giudici comuni nella delicata opera di allineamento tra sistemi e di “gestione” dei controlimiti. Sul punto, Donato Voza¹⁸ sottolinea opportunamente i pericoli derivanti da un affidamento esclusivo ai giudici comuni del compito di garantire l’implementazione delle norme sovranazionali a fronte delle lacune dell’ordinamento interno o dell’inerzia del legislatore, atteso che tale processo non può essere disgiunto dal mantenimento di un equilibrio costituzionale con l’esigenza di democraticità delle decisioni.

Nella materia penale, inoltre, uno spiccato attivismo giudiziale, favorito da strutture di

4.

¹³ V. *infra* § 2.

¹⁴ Su questo tema, cfr. soprattutto MANES (2012).

¹⁵ V., oltre ai lavori pubblicati nei volumi già citati in avvio, il contributo di VIGANÒ (2017).

¹⁶ V. *infra*

¹⁷ V. *infra*

¹⁸ V. *infra*

3.

produzione normativa sempre più reticolari, finisce inesorabilmente per incidere sull'ulteriore aspetto del principio di legalità rappresentato dalla garanzia della libertà di autodeterminazione dell'individuo e, quindi, della prevedibilità delle conseguenze delle proprie azioni. Come osserva Alessandra Santangelo¹⁹, tale ulteriore valorizzazione del c.d. "diritto vivente" non può che essere compensata dallo sviluppo di un'autentica cultura del precedente, con una conseguente responsabilizzazione dell'organo giudicante oltre (ma in linea con) il principio di soggezione del giudice alla legge stabilito dall'art. 101 della Costituzione.

D'altra parte, si è prima evidenziato come le esigenze sottese al principio di riserva di legge in materia penale siano da tempo mortificate dalla stessa prassi parlamentare e, ancor prima, dalle strategie comunicative degli attori della scena politica. Dopo aver esaminato alcune vicende della diciassettesima legislatura sintomatiche di tale tendenza, quindi, Alain Dell'Osso²⁰ chiama soprattutto questi ultimi a riallinearsi a metodi democratici orientati al dialogo ed al confronto, così da consentire una riscoperta del significato della riserva di legge come «procedura di sintesi di posizioni discordanti all'esito di un percorso discorsivo».

Proprio l'idea di democrazia "deliberativa" o "procedurale", piuttosto che collegata al metodo di selezione dei rappresentanti, costituisce d'altronde la principale fonte di legittimazione del ruolo dei soggetti tecnici, tra cui soprattutto le autorità indipendenti, nella definizione mediante eterointegrazione dello spettro applicativo di talune norme penali. Quest'ultima tematica viene sviluppata nel contributo di Marinella Bosi²¹ con particolare riguardo al settore dei *market abuse* ed alla tecnica della c.d. autonormazione che, attraverso un diretto coinvolgimento degli stessi operatori del settore, ne delinea uno statuto deontologico che finisce per incidere sulla fisionomia delle fattispecie incriminatrici tipizzate mediante rinvio a tali obblighi.

In questo contesto, peraltro, osserva Martina Galli²² come emerga una nuova figura del giudice penale quale soggetto chiamato ad individuare il punto di equilibrio tra istanze punitive "retrospettive" ed interessi pubblici economici presenti e futuri grazie all'interazione con diversi soggetti tecnici, scenario da cui emergono evidenti profili di interferenza con i compiti tipici dell'autorità amministrativa che rendono ancor meno nitida, se non confusa, la separazione tra i poteri dello Stato.

Un breve schizzo sui futuri scenari.

Esistono rimedi alla situazione emergente dai contributi qui sintetizzati? E, in tal caso, quale dovrebbe essere allora la strada da imboccare?

Si tratta di interrogativi che in questa sede non possono che rimanere aperti. Confidiamo però che il dibattito svoltosi in seno alla sezione giovani del Gruppo italiano dell'AIDP e i pregevoli scritti che qui abbiamo presentato possano offrire alcuni spunti di interesse e concorrere a fornire utili chiavi di lettura.

Solo tre notazioni a conclusione della presente introduzione.

La prima è più che altro una condivisa presa d'atto, anche tra coloro che non possono iscriversi tra i fautori di questa nuova stagione della legalità.

Se mai è esistito un tempo in cui il giudice era mera *bouche de la loi*²³, esso è da ritenersi — e non ci sembra questo un dato negativo — superato.

Una riconquista della centralità del Parlamento — nei limiti ed entro gli spazi in cui ciò è possibile nelle odierne democrazie, caratterizzate dalla forte tentazione dell'Esecutivo di sfruttare la valenza simbolica del diritto penale, strumento spesso popolare e a basso costo economico — deve passare a nostro giudizio dal recupero di un dibattito pubblico in materia, di cui va riconosciuta l'essenzialità.

Certo, dovremo anche ripensare i meccanismi attuali di produzione normativa e dovrà ricercarsi sempre più una presenza consapevole ed efficace a livello europeo; dovrà però prima di tutto ricostituirsi la base per un confronto pubblico, aperto ed equilibrato, sui temi della giustizia penale — un dialogo che veda anche i magistrati in grado di interloquire con i cittadini,

¹⁹ V. *infra*

²⁰ V. *infra*

²¹ V. *infra*

²² V. *infra*

²³ V. le efficaci parole di PADOVANI (2014), p. 16: «Bocca della legge' il giudice non è stato mai, non sarà mai, e non potrebbe mai essere, per la semplice ragione che l'attività ermeneutica è chiamata a gettare il ponte tra il necessariamente astratto [...] e l'inevitabilmente concreto [...]».

impegnandosi a illustrare in modo chiaro e comprensibile la struttura argomentativa di fondo delle decisioni assunte soprattutto su argomento ‘caldi’.²⁴

Ed un analogo foro di discussione dovrà ricercarsi a livello europeo. Conosciamo bene d'altronde le voci autorevoli, anche penalistiche, che richiamano a puntare sulla formazione di un cittadino europeo e di un ambito europeo di discussione sulla ‘questione criminale’²⁵.

Il terzo punto investe le ricordate responsabilità del legislatore e del giudice.

Al primo compete di effettuare puntuali scelte di politica criminale e di tradurle in formulazioni normative che presentino un adeguato livello di precisione.

La responsabilità del legislatore risiede proprio nell'assumersi chiaramente il compito di fissare i paletti entro cui il giudice dovrà muoversi. Così, per limitarci a due esempi sopra richiamati, dovrebbero meglio essere definiti i contenuti del modello 231 e meglio si sarebbero dovuti delineare i caratteri della particolare tenuità del fatto. Laddove il legislatore decida di non farlo, non dovrebbe allora dolersi — se, come spesso accade, di scelta consapevole si è trattato — dell'attività posta in essere dal giudice.

A quest'ultimo, proprio in ragione dell'attuale instabilità dei precetti (per le diverse ragioni accennate), spetta il delicato ruolo di ‘chiudere’ il più possibile i confini della fattispecie aperta ereditata dal legislatore.

Si tratta qui per il giudice di dimostrare sempre più quella cultura del precedente, nei termini limpidamente illustrati in un recente scritto²⁶, rifuggendo le tentazioni di vestire i panni del protagonista, ma non sottraendosi alle responsabilità che l'attuale fase storica della legalità penale a lui affida.

Al Giudice costituzionale, custode ultimo della legalità interna, spetta infine dimostrare apertura al confronto con le Alti Corti europee, rivelandosi capace — come accaduto nella saga Taricco — di affermare dialogicamente la propria posizione, ma anche — e qui recentissime decisioni sembrano schiudere un varco²⁷ — di proporsi quale primo teorizzatore di soluzioni che potrebbero un domani trovare un consolidamento nella giurisprudenza convenzionale, alternando così a strategie talora difensive anche, se così possiamo dire, giocate offensive, nel campo sempre di un avanzamento della tutela dei diritti fondamentali dei singoli.

Bibliografia

AMALFITANO Chiara (ed.) (2018), *Primato del diritto dell'Unione europea e controlimiti alla prova della “saga Taricco”*, (Milano, Giuffrè).

AMARELLI Giuseppe (2014), “Legge penale e giudice: un vecchio rapporto alla ricerca di un nuovo equilibrio”, *Cassazione penale*, fasc. 1, pp. 403-423.

AMARELLI Giuseppe (2017), “voce Particolare tenuità del fatto (diritto penale)”, *Enciclopedia del diritto*, Annali, vol. X, (Milano, Giuffrè), pp. 557-580.

BARTOLI Roberto (2015), “L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”, *Diritto penale e processo*, fasc. 6, pp. 659-671.

CADOPPI Alberto (2014), *Il valore del precedente nel diritto penale*, (Torino, Giappichelli).

CADOPPI Alberto (ed.) (2017), *Cassazione e legalità penale*, (Roma, Dike Giuridica).

DELMAS MARTY Mireille (1997), “Verso un diritto penale comune europeo?”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 2, pp. 543-554.

²⁴ Su questi aspetti di ‘comunicazione giudiziaria’ e sulla loro rilevanza nell'arena mediatica v. l'analisi compiuta, in ottica penalistica, da SCAROINA (2019).

²⁵ Sul punto v. già le osservazioni di DELMAS MARTY (1997), p. 551 circa la necessità di sviluppare luoghi comuni di discussione sui valori essenziali. Il passaggio è richiamato di recente da PULITANÒ (2018), p. 1294.

²⁶ V. VIGANÒ (2016). Sul tema della cultura del precedente, inoltre, v. già CADOPPI (2014), pp. 252 ss.

²⁷ V. C. Cost. 20 febbraio 2019, n. 63, § 6.2 Considerato in diritto.

FIANDACA Giovanni (2007), “Legalità penale e democrazia”, in *Principio di legalità e diritto penale* (per Mario Sbriccoli), Tomo II, *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico contemporaneo*, (Milano, Giuffrè), pp. 1247-1277.

FIANDACA Giovanni (2011), “Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’età del protagonismo giurisdizionale”, *Criminalia*, pp. 79-98.

GRANDI Ciro (2010), *Riserva di legge e legalità penale europea*, (Milano, Giuffrè).

GULLO Antonio (2015), “La particolare tenuità del fatto *ex art. 131 bis c.p.*”, in QUATROCOLO Serena (editor): *I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto*, (Torino, Giappichelli), pp. 3-39.

GULLO Antonio (2016), “Deflazione e obblighi di penalizzazione di fonte UE”, *www.penalecontemporaneo.it*.

MANES Vittorio (2012), *Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, (Roma, Dike Giuridica).

PADOVANI Tullio (2014), *Jus non scriptum e crisi della legalità nel diritto penale*, (Napoli, Editoriale Scientifica).

PALAZZO Francesco (1993), “voce Legge penale”, *Digesto delle discipline penalistiche*, vol. VII, (Torino, UTET), p. 339.

PALAZZO Francesco (2005), “Sistema delle fonti e legalità penale”, in INSOLERA Gaetano (editor): *Riserva di legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale*, (Bologna, Monduzzi Editore), pp. 89-106.

PALAZZO Francesco (2017), “Legalità fra *law in the books and law in action*”, in CADOPPI Alberto (editor): *Cassazione e legalità penale*, (Roma, Dike Giuridica), pp. 63-66.

PALIERO Carlo Enrico, MOCCIA Sergio, DE FRANCESCO Giovannangelo, INSOLERA Gaetano, PELISSERO Marco, RAMPIONI Roberto, RISICATO Lucia (eds.) (2016), *La crisi della legalità. Il “sistema vivente delle fonti penali*, (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane).

PELIZZONE Irene (ed.) (2017), *Principio di legalità e diritto costituzionale. Problematiche attuali*, (Milano, Giuffrè).

PULITANÒ Domenico (2018), “La chiusura della saga Taricco e i problemi della legalità penalistica”, *Diritto penale e processo*, fasc. 10, pp. 1281-1294.

SCAROINA Elisa (2019), “Giustizia penale e comunicazione nell’era di *Twitter* tra controllo democratico e tutela dell’onore”, Testo della relazione tenuta all’incontro dal titolo “Il dibattito pubblico sui processi e sulle questioni di giustizia” svoltosi a Scandicci presso la Scuola Superiore di Magistratura in data 20-22 marzo 2019.

VIGANÒ Francesco (2016), “Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale”, *www.penalecontemporaneo.it*, nonché in PALIERO Carlo Enrico *et al.*: *La crisi della legalità. Il “sistema vivente delle fonti penali*, (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane), pp. 213-268.

VIGANÒ Francesco (2017), “Il *Nullum crimen* conteso: legalità ‘costituzionale’ vs. legalità convenzionale?”, *www.penalecontemporaneo.it*.